



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici

QCS OBIETTIVO 1 - 2000-2006

**CRITERI E MECCANISMI
DI ASSEGNAZIONE DELLA
RISERVA DI PREMIALITA' DEL 6%**

9 aprile 2001

modificato 14 marzo 2002

CRITERI E MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA RISERVA DI PREMIALITA'

INTRODUZIONE	3
CARATTERI GENERALI DELLA RISERVA NAZIONALE DI PREMIALITA'	4
I CRITERI	5
A. CRITERIO DI AVANZAMENTO ISTITUZIONALE	6
<i>INDICATORI VALIDI PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E CENTRALI</i>	<i>6</i>
<i>INDICATORI VALIDI SOLO PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI</i>	<i>7</i>
B. CRITERIO DI INTEGRAZIONE	9
<i>INDICATORE VALIDO PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI</i>	<i>9</i>
<i>INDICATORE VALIDO PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</i>	<i>11</i>
C. CRITERIO DI CONCENTRAZIONE	13
<i>INDICATORE VALIDO SOLO PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI</i>	<i>13</i>
2. IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DEI CRITERI	18
3. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE	19
5.1 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL 6% PER I POR.....	19
5.2 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL 6% PER I PON.....	20
5.3 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA COMPONENTE NON ASSEGNATA DELLA RISERVA DEL 6%.....	20
CRONOGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI	22
ALLEGATO A	23
ALLEGATO B - SPECIFICAZIONE DEI MECCANISMI DI ATTRIBUZIONE DELLA RISERVA DI PREMIALITÀ PER IL PON "ASSISTENZA TECNICA"	27

CRITERI E MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA RISERVA DI PREMIALITA' DEL 6%

INTRODUZIONE

Il processo di definizione dei criteri e dei meccanismi di attuazione delle riserve di premialità del 4% e del 6% è stato avviato nel 1999 e si conclude con la presentazione al Comitato di sorveglianza del QCS.

Tale processo si è articolato in tre momenti salienti:

- Il PSM, in cui si anticipavano i principi fondamentali per l'applicazione delle due riserve (cfr. § 3.3 e 6.3);
- Il documento "QCS Obiettivo 1 2000-2006. Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità", del 13 marzo 2000, a cura del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del MTBPE, in cui si sviluppava ulteriormente la proposta, definendo puntualmente il contenuto e le modalità di verifica degli indicatori e il percorso di monitoraggio ai fini dell'assegnazione delle due riserve;
- Il QCS e la delibera CIPE n.83/2000 del 4 agosto 2000 di attuazione del QCS in cui si sancivano le modalità generali per l'attribuzione delle due riserve (§ 6.5), e si fornivano indicazioni specifiche per i criteri e gli indicatori relativi alla riserva del 6% (Allegato D).

In questo documento si illustra il meccanismo di attribuzione della riserva nazionale del 6% e ci si sofferma, in particolare, sulle modalità di verifica dei criteri e di assegnazione delle risorse, specificando in dettaglio i singoli indicatori e i requisiti da rispettare per soddisfarli. Nel paragrafo 3, le tabelle B e C indicano l'ammontare finanziario disponibile per ogni indicatore soddisfatto, nell'ipotesi che tutti i programmi soddisfino tutti gli indicatori. Al paragrafo 6 (Tavola.D) si espone il cronogramma che riepiloga, per ogni indicatore, le scadenze rilevanti ai fini del soddisfacimento dei suddetti requisiti.

Il documento conferma il contenuto dell'Allegato D del QCS, salvo alcuni aspetti o precisazioni indotti dall'approfondimento tecnico. Le modifiche introdotte tengono conto della verifica di fattibilità degli indicatori effettuata in seguito all'approvazione del QCS, nonché di alcune specificazioni contenute nel documento tecnico del 13 marzo, nella delibera CIPE di approvazione del QCS e nel documento definitivo sulla riserva del 4%¹, non ricomprese nel QCS.

Esse riguardano in particolare:

- la riformulazione di alcuni indicatori, di cui sono state riviste anche le soglie, in seguito ad una accurata verifica dello stato attuale delle varie amministrazioni;
- l'articolazione dei pesi attribuiti ai diversi criteri e indicatori;
- il percorso di monitoraggio finalizzato alla verifica dei criteri, analogo a quello previsto per l'assegnazione della riserva del 4%, ferma restando la diversa tempistica per l'assegnazione finale. In base a quanto previsto dal QCS, infatti, la riserva di premialità nazionale è attribuita per l'intero importo non oltre il 31 dicembre 2002, anche se le relative risorse vengono incluse nei piani finanziari dei rispettivi programmi a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

¹ "QCS Obiettivo 1 2000-2006. Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 4%" del 6 novembre 2000

CARATTERI GENERALI DELLA RISERVA NAZIONALE DI PREMIALITA'

Il metodo per l'assegnazione della **riserva nazionale del 6%** (d'ora in poi Riserva) fa riferimento ai principi che maggiormente connotano il QCS sotto il profilo dell'innovazione nel meccanismo di programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

Un primo criterio è quello dell'*avanzamento istituzionale*, per il quale sono stati individuati una serie di indicatori (10 per le Regioni, 4 per le Amministrazioni centrali) rappresentativi del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, riferiti ad alcuni settori nei quali si concentra un ammontare considerevole di risorse del QCS, ai fini di dare evidenza alla predisposizione di procedure amministrative ed organizzative finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione delle Amministrazioni nella gestione delle risorse.

Gli altri due criteri in base ai quali è assegnata la riserva nazionale sono quelli dell'*integrazione* della programmazione (a livello territoriale per le Regioni e a livello interistituzionale per le Amministrazioni centrali) degli interventi attuativi dei programmi operativi e della *concentrazione* degli interventi verso un numero ridotto di obiettivi.

Per il soddisfacimento di ciascun criterio e dei relativi indicatori viene indicata una soglia da raggiungere, generalmente uguale per tutti i programmi. La soglia è generalmente fissata in modo esogeno per tutti gli indicatori relativi al criterio dell'avanzamento istituzionale, mentre è determinata dalla performance media di tutti i programmi nel caso dell'integrazione e della concentrazione. Per alcuni indicatori, oltre al raggiungimento della soglia, si richiede di soddisfare ulteriori requisiti relativi alla predisposizione di appositi documenti e al rispetto di alcune procedure. In taluni casi, per garantire un'adeguata qualità nel rispetto dell'indicatore, si richiede di rispettare standard predefiniti nelle sedi istituzionali competenti.

A differenza della riserva comunitaria del 4%, per l'assegnazione della riserva nazionale ogni programma potrà aggiudicarsi una parte della quota globale potenzialmente di propria pertinenza da determinarsi in proporzione al numero di criteri e di indicatori soddisfatti.

Il meccanismo di concorrenzialità insito nella Riserva è misto:

- nel caso dell'avanzamento istituzionale, analogamente alla riserva comunitaria del 4%, la concorrenzialità è indiretta: l'attribuzione della quota di riserva di relativa pertinenza avviene in base al raggiungimento di una determinata soglia per ciascun indicatore e si concorre tra PO solo per l'allocazione dell'eventuale riserva non distribuita in prima battuta
- Nel caso dell'integrazione e della concentrazione, la concorrenzialità è più diretta, in quanto la soglia è fissata in base alla performance media di tutte le Amministrazioni (regionali o centrali).

Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione del 6% ai POR e ai PON costituiscono disponibilità finanziarie separate da attribuire rispettivamente alle Amministrazioni regionali e alle Amministrazioni centrali, a seconda che provengano dalla mancata performance di POR o PON.

Tanto la fissazione delle soglie di performance, quanto i risultati in itinere circa il rispetto dei diversi indicatori impiegati per la premialità, come pure, infine, i risultati finali di attribuzione della riserva premiale saranno oggetto di una specifica attività di comunicazione diretta a tutti gli interessati.

I CRITERI

I criteri adottati per l'assegnazione della Riserva, laddove possibile, sono gli stessi per tutti i programmi, mentre le loro modalità applicative e quindi gli indicatori individuati differiscono tra POR e PON per tenere conto delle diverse specificità fra amministrazioni centrali e amministrazioni regionali.

I criteri del 6% non sono applicati al PON Assistenza Tecnica, per la sua peculiare configurazione, e al POR Molise, sottoposto ad un meccanismo di premialità interno al POR basato sulle performance degli assi, in quanto le risorse assegnate al programma a titolo di sostegno transitorio non possono essere messe in concorrenza con altri programmi. Per i suddetti due Programmi, quindi, l'intero ammontare della riserva comunitaria e nazionale del 10% è assegnato sulla base dei criteri del 4%. Le modalità di assegnazione della quota 6% della riserva di premialità per il PON Assistenza Tecnica, sulla base dei criteri del 4%, sono specificate nell'Allegato B.

Le differenze nelle modalità applicative dei criteri della Riserva tra Programmi Operativi Regionali e Programmi Operativi Nazionali riguardano tutti i criteri previsti:

- *l'avanzamento istituzionale*, che nelle Amministrazioni centrali si misura solo con riguardo a quattro dei dieci indicatori applicati alle Amministrazioni regionali;
- *l'integrazione*, che prevede due diverse accezioni: nel caso dei POR l'integrazione è di tipo territoriale e prende a riferimento i PIT, nel caso dei PON per integrazione si intende la coerenza delle strategie e delle linee di intervento dei PON rispetto alla programmazione territoriale a livello regionale;
- *la concentrazione*, che non si applica ai PON per la loro natura monotematica o settoriale e per il riferimento al loro interno ad ambiti di intervento spesso territorialmente predefiniti.

Gli indicatori individuati sono illustrati di seguito. Per ogni indicatore, oltre all'enunciazione sintetica, si evidenziano i requisiti e la tempistica delle condizioni da rispettare per il relativo soddisfacimento. Le scadenze per il soddisfacimento dei requisiti sono indicate solo quando sono anteriori alla data di presentazione della relazione finale da parte dell'Autorità di gestione del P.O. (30-9-2002). Un quadro sintetico degli adempimenti e delle scadenze è fornito dal cronogramma finale (paragrafo 6, Tabella D).

Per alcuni indicatori, inoltre, si precisano i documenti di orientamento presupposti e/o le amministrazioni che potranno essere coinvolte nel monitoraggio del rispetto degli stessi.

Caratteristica peculiare della Riserva è quella di essere assegnata pro-quota, in proporzione al peso di ogni indicatore soddisfatto. Nel caso dei POR il complesso degli indicatori di avanzamento istituzionale pesa per il 58% del totale della Riserva potenzialmente di pertinenza di ciascun programma, mentre l'integrazione e concentrazione pesano rispettivamente per il 25% e il 17%. Nel caso dei PON, il complesso degli indicatori di avanzamento istituzionale pesa per il 60%, mentre l'integrazione pesa per il 40% (la concentrazione, come si è detto, manca).

Per facilitare i calcoli, nell'enunciazione dei criteri e nella tabella A di riepilogo dei criteri applicabili a ciascun P.O., il peso attribuito a ciascun indicatore viene espresso in punti². Inoltre, nelle tabelle B e C si indica per ogni Programma Operativo l'ammontare finanziario corrispondente al peso di ciascun indicatore soddisfatto, nell'ipotesi che tutti i programmi soddisfino tutti gli indicatori.

² Ipotizzando di dover raggiungere 60 punti per aggiudicarsi l'ammontare complessivo del 6%, nel caso dei POR ciascuno dei 10 indicatori di avanzamento istituzionale vale 3,5 punti, mentre per integrazione e concentrazione sono disponibili 15 e 10 punti ciascuno (da suddividere a seconda delle soglie raggiunte). Nel caso dei PON, ciascuno dei 4 indicatori di avanzamento istituzionale vale 9 punti, mentre l'integrazione vale 24 punti (da suddividere anche in questo caso a seconda della soglia raggiunta).

A. CRITERIO DI AVANZAMENTO ISTITUZIONALE

INDICATORI VALIDI PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E CENTRALI

Ciascun indicatore, da A1 ad A4, dà diritto all'assegnazione di 3,5 punti (su 60 disponibili) nel caso di una Amministrazione regionale e di 9 punti (su 60) nel caso di una Amministrazione centrale, cui, come specificato in precedenza, si applicano solo quattro dei dieci indicatori individuati per le Amministrazioni regionali.

A1 Conferimento degli incarichi dirigenziali

Recepimento dei principi del D.lgs. 29/93 e sua operatività

I) La Regione fornisce evidenza del sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali e di autonomi poteri gestionali ai dirigenti nel rispetto della separazione tra compiti di direzione politica e direzione amministrativa e del conseguente sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti.

L'indicatore sarà rispettato se la Regione avrà recepito i principi del d.lgs 3 febbraio 1993 n.29 e il conseguente provvedimento di indirizzo annuale per la valutazione dei risultati dei dirigenti almeno per l'annualità 2002.

II) Le amministrazioni centrali forniscono evidenza delle disposizioni attuative del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti.

A2 Attivazione dell'unità di controllo interno di gestione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 286/99

Per il soddisfacimento dell'indicatore, la Regione o l'Amministrazione centrale dovranno fornire la documentazione dimostrativa dell'avvenuto espletamento delle varie fasi di attivazione del sistema di controllo interno di gestione riguardanti, in linea di massima:

1. L'adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo interno di gestione coerente con i principi del dlgs.286/99 (che definisca, cioè, il modello di programmazione e controllo; le procedure di definizione degli obiettivi e di attribuzione delle risorse (budgeting); le procedure di rilevazione dei dati di consuntivo e di produzione di rapporti (reporting); le responsabilità nella gestione dei sistemi; i tempi di attivazione del ciclo);
2. L'atto di costituzione del Servizio deputato al controllo (contenente la nomina dei responsabili e l'individuazione delle strutture dedicate al controllo di gestione all'interno dei singoli centri di responsabilità amministrativa di primo livello);
3. La predisposizione di un progetto di formazione rivolto al personale delle strutture dedicate al controllo di gestione e dei titolari dei centri di responsabilità (da intendersi come i soggetti responsabili della gestione delle risorse e del raggiungimento degli obiettivi);
4. L'operatività del sistema.

A3 Creazione e funzionamento dei Nuclei di Valutazione ai sensi dell'art. 1 della l. 144/99

Entro luglio 2001, costituzione e avvio dei Nuclei di Valutazione ai sensi dell'art.1 della l.144/99

Per ritenere soddisfatto l'indicatore le Regioni e le Amministrazioni centrali dovranno fornire evidenza:

- entro aprile 2001, dell'avvenuta adozione dell'atto formale finalizzato alla costituzione del Nucleo di Valutazione e della relativa integrazione all'interno della struttura organizzativa regionale o centrale, con la specificazione delle competenze attribuite;
- entro luglio 2001, dell'avvenuta attivazione operativa del Nucleo stesso attraverso la formalizzazione della nomina del responsabile e l'avvio della procedura di selezione dei componenti;
- l'Amministrazione dovrà inoltre predisporre, in allegato alla relazione finale, un rapporto delle attività svolte dai nuclei anche relativamente alle competenze individuate nel "Modello di riferimento orientativo per la costituzione dei nuclei di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 10/2/2000 o nel

regolamento o altro atto normativo di funzionamento del Nucleo approvato a livello regionale o centrale.

Per le sole Amministrazioni interessate al processo di accorpamento dei ministeri di cui al D.lgs 300/99 le scadenze relative all'istituzione del Nucleo e alla selezione dei suoi componenti sono entrambe fissate al 31 dicembre 2001. Le Amministrazioni interessate sono Ricerca, Istruzione, Trasporti e Industria.

A4 Società dell'informazione nella Pubblica Amministrazione

a) Per le Amministrazioni regionali.

Trasferimento telematico alla Regione dai dati di monitoraggio da parte di almeno il 50% dei beneficiari finali individuati alla data della verifica e per un importo pari ad almeno il 60% del totale della spesa effettuata alla data della verifica

Le Amministrazioni regionali dovranno certificare l'avvenuta trasmissione telematica dei dati di monitoraggio e il livello di soddisfazione delle soglie previste. Per beneficiari finali si intendono i beneficiari finali ad esclusione della Regione.

Ai fini dell'assegnazione della quota di riserva relativa all'indicatore in oggetto, ci si potrà avvalere dei risultati delle attività dell'Unità di Verifica del MTBPE nell'ambito delle sue funzioni di controllo di qualità dei sistemi di monitoraggio.

b) Per le Amministrazioni centrali.

Trasmissione telematica degli ordinativi a impegno contemporaneo

Le Amministrazioni centrali titolari di PO dovranno fornire evidenza dell'avvenuta attivazione della trasmissione telematica verso la Ragioneria Generale dello Stato degli ordinativi a impegno contemporaneo (OIC) ; per accedere alla premialità di questo indicatore dovranno inoltre soddisfare la seguente soglia:

$$\text{Num. OIC telematizzati Amm}_i / \text{Tot OIC Amm}_i \geq 70\% \left(\frac{\sum_i \text{Num. OIC telematizzati}}{\sum_i \text{OIC}} \right)$$

per $i = 1 \dots m$ (Amministrazioni centrali titolari di P.O.)

Il monitoraggio di questo indicatore avverrà di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato.

INDICATORI VALIDI SOLO PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

Ciascun indicatore, da A5 a A10, darà diritto all'assegnazione di 3,5 punti (su 60 disponibili).

A5 Sportello unico per le imprese

Attivazione dello sportello unico in un territorio comprendente almeno l'80 per cento della popolazione regionale

L'indicatore si riterrà soddisfatto se:

- la popolazione dei comuni o delle associazioni di comuni che hanno realizzato lo sportello unico corrisponde ad almeno l'80% della popolazione regionale;
- il 90% dei procedimenti si sia concluso entro i termini massimi previsti OPPURE il tempo medio dei procedimenti per l'avvio dei nuovi impianti produttivi non sia superiore al 75% del termine massimo previsto.

Ai fini del calcolo del tempo medio saranno presi in considerazione anche i tempi di conclusione dei procedimenti che hanno oltrepassato il termine fissato dalla normativa.

Il monitoraggio di questo indicatore avverrà di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, che si avvarrà del Formez.

A6 Servizi per l'impiego

Completamento del percorso istituzionale per l'attuazione della riforma dei servizi dell'impiego e attivazione di un numero di centri per l'impiego in un territorio comprendente almeno il 50 per cento della popolazione regionale.

I servizi per l'impiego rappresentano le azioni, prestazioni, attività erogate dagli organi ricompresi nel "sistema regionale per l'impiego" previsto dall'art. 4 capo II del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. L'importanza dell'attivazione di servizi alla platea degli utenti che cercano di inserirsi nel mercato del lavoro è sancita dall'Accordo tra Ministero del Lavoro e Regioni, Province, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni e Comunità Montane stipulato in sede di Conferenza Unificata del 16/12/1999.

L'indicatore si riterrà soddisfatto se la Regione certificherà che:

- è completato il percorso istituzionale (nelle diverse specificità regionali) idoneo ad assicurare l'effettivo inizio delle funzioni di erogazione dei servizi sul territorio regionale;
- il numero di centri per l'impiego effettivamente attivati è tale da garantire una copertura della popolazione regionale pari almeno al 50% (un centro si riterrà attivato se, in linea di massima, è posto in condizione di svolgere almeno: le funzioni informative, orientative, consulenziali, soprattutto in un'ottica di "intermediazione" domanda/offerta, e di promozione dell'accesso al lavoro dei soggetti in difficoltà previste dall'accordo citato per la prima fase).

Il monitoraggio di questo indicatore avverrà di concerto con il Ministero del Lavoro, D.G. per l'Impiego.

A7 Attuazione della pianificazione territoriale e paesistica (TU 490/99)

Approvazione di strumenti attuativi della pianificazione territoriale e paesistica di cui al Testo Unico 490/99.

Il target previsto è definito, per ciascuna regione, in base allo stato di definizione della pianificazione territoriale e paesistica e degli strumenti attuativi. Le regioni sono state classificate in tre gruppi in base all'avanzamento del processo di recepimento e attuazione del T.U. 490/99; per ciascun gruppo è definito un target diverso che tiene conto della situazione di ciascuna regione al 2000. Per ritenere soddisfatto l'indicatore, l'Autorità di gestione del P.O. dovrà fornire evidenza dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti attuativi di pianificazione territoriale e paesistica posti come target e riportati in allegato A.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, nel quadro dell'attività di coordinamento, indirizzo e di sorveglianza tecnica svolta per l'attuazione dell'asse "Risorse culturali", certificherà, di concerto con la Regione e laddove necessario, che gli atti normativi forniti quale evidenza ai fini del soddisfacimento dell'indicatore della riserva di performance rispettano le indicazioni contenute nel pertinente target dell'Allegato A.

A8 Attuazione del servizio idrico integrato

Scelta del gestore del servizio idrico integrato.

Per ritenere soddisfatto l'indicatore, la Regione dovrà fornire evidenza dell'avvenuta assegnazione, in base all'art.9 della L.36/94, della gestione del servizio idrico integrato ad un gestore scelto mediante le forme previste dalla normativa in vigore. Con ciò si intende l'approvazione della delibera dell'Autorità di ambito che definisce la modalità di assegnazione del servizio e, se si opta per concessione a terzi, approva i contenuti del bando per la selezione del concessionario, oppure assegna il servizio idrico integrato ad una società di gestione secondo le indicazioni contenute all'art.35 della Legge 449/2001. Per le regioni con più Ambiti Territoriali Ottimali la scelta del gestore dovrà essere avvenuta in un numero di ATO che serva almeno il 60% della popolazione regionale. Per le regioni che si sono dotate di un solo Ambito Territoriale

Ottimale (Puglia, Basilicata, Sardegna), dovrà essere stato scelto il gestore per l'unico Ambito Territoriale Ottimale previsto.

A9 Attuazione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali

Attivazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e dei relativi piani di gestione.

Per ritenere soddisfatto l'indicatore, la Regione fornirà evidenza dell'avvenuta :

- emanazione delle disposizioni per la delimitazione degli ATO e per la disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- istituzione degli organismi che rappresentano la forma di cooperazione prescelta;
- determinazione da parte di tali organismi della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza;
- predisposizione e approvazione da parte di tali organismi del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.

A10 Istituzione e operatività delle ARPA

Entro il 31-12-2001 completamento del percorso istituzionale e attivazione delle ARPA.

Per ritenere soddisfatto l'indicatore, le Regioni dovranno fornire evidenza circa l'attuazione, entro il 31-12-2001, dei seguenti adempimenti:

- approvazione della legge regionale di istituzione dell'ARPA,
- nomina del Direttore e degli organi direttivi,
- predisposizione di un regolamento interno di l'organizzazione dell'ARPA (qualora ciò non fosse già definito nelle legge regionale istitutiva)
- assegnazione del personale, delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e umane per il relativo funzionamento.

B. CRITERIO DI INTEGRAZIONE

L' indicatore valido per le Amministrazioni regionali dà diritto all'assegnazione di 15 punti complessivi (su 60 disponibili) mentre l'indicatore valido per le Amministrazioni centrali dà diritto all'assegnazione di 24 punti complessivi (su 60).

INDICATORE VALIDO PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

L'indicatore darà diritto all'assegnazione di 15 punti complessivi: 8 punti se viene raggiunta la prima soglia e di ulteriori 7 punti al raggiungimento della seconda soglia.

B1 Attuazione dei Progetti Integrati Territoriali

Incidenza degli impegni assunti per i progetti integrati territoriali in corso di attuazione sul totale dei progetti integrati territoriali ammessi a concorrere per la riserva di performance.

Il QCS individua nell'integrazione la chiave di volta per aumentare l'efficacia delle politiche strutturali e qualificare l'attuazione dei diversi programmi. E' identificato e reso visibile come PI "quell'insieme di azioni intersettoriali tra loro coerenti, collegate e convergenti che permettono di perseguire uno specifico e ben individuato obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario" (cfr. 3.10,

pag.150 del QCS). La riserva di performance assume l'integrazione nella sua accezione territoriale, in coerenza con le indicazioni strategiche del QCS, premiando quindi il PIT in quanto modalità di attuazione che aumenta l'efficacia degli interventi generando vantaggi comparati ed esternalità positive aggiuntive rispetto alle modalità ordinarie di attuazione.

L'indicatore non è applicato automaticamente all'insieme dei Progetti integrati territoriali avviati dalle diverse Regioni nell'ambito del Programma Operativo, ma solo a quel sotto insieme di PIT che le stesse Regioni indicheranno come universo di riferimento per la riserva di performance e ritenuti ammissibili. Solo questo sotto insieme di PIT sarà infatti sottoposto alla successiva valutazione di ammissibilità da parte del Gruppo Tecnico e solo per i PIT che risulteranno ammissibili sarà verificato il raggiungimento delle soglie previste.

Per ritenere soddisfatto l'indicatore l'Autorità di gestione dovrà rispettare alcuni requisiti secondo le modalità di seguito specificate:

- Proposta dei PIT per l'ammissione ai fini della premialità da parte dell'Autorità di Gestione:

Entro il 30-9-2001, le Autorità di gestione dei P.O. dovranno indicare i PIT rilevanti ai fini della riserva tramite la predisposizione di un'apposita comunicazione all'Autorità di gestione del QCS che provvede ad informare il Gruppo Tecnico. Entro il 30.04.2002, per ciascuno dei PIT proposti ai fini della riserva, le Autorità di gestione dei POR dovranno fornire, in coerenza con gli elementi identificativi del PIT definiti nel paragrafo 6.4.7 del QCS e ai profili di valutazione evidenziati nel documento di orientamento diffuso dal Ministero del Tesoro il 2 Novembre 2000 (cfr. par. 2 punti a2 e a3), le informazioni relative ai seguenti requisiti:

- (a) identificazione del contesto territoriale destinatario degli interventi del progetto integrato;
- (b) analisi della coerenza interna del progetto, ovvero individuazione della sequenza tecnico-economico con cui la proposta si sviluppa: analisi del fabbisogno; indicazione della strategia di intervento; individuazione degli obiettivi di sviluppo del territorio di riferimento e loro coerenza con gli obiettivi generali del POR; modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali; individuazione delle singole operazioni, loro specificazione tecnico-economica; individuazione delle misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati.
- (c) definizione della scelta organizzativo-gestionale: procedure di progettazione unitaria, di approvazione e finanziamento; indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati; indicazione del soggetto responsabile del PIT; indicazione delle modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali al fine di assicurare una gestione unitaria del complesso delle attività; eventuali procedure per l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile; eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza del programma; integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con le leggi 112/98 e 142/90; eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale. Le informazioni relative a questo profilo sono particolarmente rilevanti per dimostrare l'efficacia e l'efficienza del meccanismo di coordinamento e gestione.

- Selezione dei PIT ammissibili ai fini della premialità da parte dell'Autorità di gestione del QCS.

I PIT proposti ai fini della riserva saranno sottoposti ad una valutazione di ammissibilità sulla base delle informazioni e dei profili di valutazione sopra specificati e di tutte le ulteriori informazioni che le Autorità di gestione dei P.O. intendano fornire, inclusi i documenti relativi al processo di valutazione interna predisposto da ciascuna Regione.

Sulla base delle informazioni raccolte circa la sussistenza dei predetti requisiti, il Gruppo Tecnico (cfr 4) entro il 31/7/ 2002 presenterà la sua proposta circa i PIT ammissibili ai fini del calcolo dell'indicatore all'Autorità di gestione del QCS.

- Calcolo della performance media e verifica del raggiungimento delle soglie.

Per questo indicatore sono previste due soglie definite in rapporto alla performance media di tutte le regioni nell'attuazione dei PIT complessivamente ammessi.

Per ogni Regione (i) si calcola la percentuale (A_i) di impegni³ assunti al 30-9-2002 per i PIT ammessi e ($\sum_j \text{Imp PIT } j$) sul totale delle risorse destinate ai PIT ammessi⁴ ($\sum_j \text{Tot ris PIT } j$) :

$$A_i = \frac{\sum_j \text{Imp PIT } j}{\sum_j \text{Tot ris PIT } j} \quad \text{per } j=1 \dots n \text{ (PIT ammessi)} \quad \text{e per } i=1 \dots m \text{ (regioni Ob.1)}$$

Tale percentuale A_i è pesata con il rapporto tra le risorse destinate ai PIT ammessi e le risorse destinate all'intero Programma Operativo (Tot ris POR) per la regione i :

$$B_i = A_i * \frac{\sum_j \text{Tot ris PIT } j}{\text{Tot ris POR}} \quad \text{per } j=1 \dots n \text{ (PIT ammessi)} \quad \text{e per } i=1 \dots m \text{ (regioni Ob.1)}$$

Ciò equivale dunque a calcolare per ciascuna regione il rapporto fra gli impegni assunti per i PIT ammessi e il totale delle risorse destinate al Programma Operativo.

Si calcola poi la performance media di tutte le regioni nell'attuazione dei PIT complessivamente ammessi. Tale valore medio (C) è ottenuto come rapporto tra la somma degli impegni assunti per tutti i PIT ammessi in tutte le Regioni e la somma delle risorse totali destinate ai POR in tutte le Regioni :

$$C = \frac{\sum_i \sum_j \text{Imp PIT } j}{\sum_i \text{Tot ris POR}} \quad \text{per } j=1 \dots n \text{ (PIT ammessi)} \quad \text{e per } i=1 \dots m \text{ (regioni Ob.1)}$$

Si stabiliscono due diverse soglie che danno accesso a livelli di premialità diversi:

Prima soglia:

$$B_i \geq 70\% C.$$

Seconda soglia:

$$B_i \geq C$$

Ai fini della valutazione del soddisfacimento dell'indicatore, sarà necessario che con i rapporti trimestrali di monitoraggio del 2002 si forniscano tutti i dati relativi agli impegni necessari per il calcolo dei valori target relativamente al sotto insieme di PIT indicato dalle Autorità di gestione dei P.O. quale universo di riferimento ai fini della riserva di performance e ritenuto ammissibile.

INDICATORE VALIDO PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

L'indicatore darà diritto all'assegnazione di 24 punti complessivi: 14 punti se viene raggiunta la prima soglia e di ulteriori 10 punti al raggiungimento della seconda soglia.

³ Per impegni si intendono gli impegni assunti dai beneficiari finali delle misure che concorrono alla realizzazione del PIT con esclusivo riferimento alle operazioni ricomprese nel PIT.

⁴ Il totale delle risorse destinate ai PIT ammessi è ricavato dalle schede relative a ciascun PIT inserite nei Complementi di Programmazione.

B2 Integrazione delle strategie dei PON nella programmazione territoriale

Incidenza degli impegni relativi a interventi che sono oggetto di un Accordo di Programma Quadro, di Accordi di Programma o di altro strumento di programmazione negoziata.

Nel caso dei PON si privilegia un concetto di integrazione basato sul raccordo tra la programmazione settoriale dei PON e la programmazione territoriale a livello regionale. In questo caso si premia il livello di integrazione valutando la performance di ciascun PON relativamente alla performance degli altri programmi operativi nazionali. Per questo indicatore sono previste due soglie che danno accesso a livelli di premialità diversi.

Per ogni Programma Operativo Nazionale (i) si calcola la percentuale (A_i) di impegni relativi a operazioni oggetto di un Accordo di Programma Quadro ($\sum_j \text{Imp APj}$), di un Accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata assunti entro il 2002⁵, sul totale delle risorse destinate a tali strumenti di programmazione negoziata nell'ambito del PON ($\sum_j \text{Tot ris APj}$);

$$A_i = \frac{\sum_j \text{Imp APj}}{\sum_j \text{Tot ris APj}} \text{ per } j=1 \dots n \text{ (AP assunti)} \quad \text{e per } i=1 \dots m \text{ (Amministrazioni centrali titolari di P.O.)}$$

Tale percentuale A_i è pesata per la quota B_i delle risorse relative a interventi oggetto di un Accordo di Programma Quadro, di un Accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, sulle risorse dell'intero Programma.

$$B_i = A_i * \frac{\sum_j \text{Tot ris APj}}{\text{Tot ris PON}} \text{ per } j=1 \dots n \text{ (AP assunti)}$$

e per $i=1 \dots m$ (Amministrazioni centrali titolari di P.O.)

Ai fini della verifica del soddisfacimento di questo indicatore la percentuale pesata di impegni al 30-9-2002 è rapportata al valore medio (target) (C) ottenuto come rapporto tra la somma degli impegni assunti per tutti gli AP in tutte le Amministrazioni centrali titolari di PON Ob.1 e la somma delle risorse totali destinate ai tutti i PON

$$C = \frac{\sum_i \sum_j \text{Imp APj}}{\sum_i \text{Tot ris PONi}} \text{ per } j=1 \dots n \text{ (AP assunti)} \quad \text{e per } i=1 \dots m \text{ (Amministrazioni centrali Ob.1)}$$

si stabiliscono due diverse soglie che danno accesso a livelli di premialità diversi:

Prima soglia:

$$B_i \geq 70\% C$$

Seconda soglia:

$$B_i \geq C$$

Ai fini della valutazione del soddisfacimento dell'indicatore, sarà necessario che:

- nelle relazioni annuali e in quella finale dell'Autorità di gestione del P.O. per la riserva del 6% siano indicati gli interventi oggetto di programmazione negoziata, il totale delle risorse destinate a tali

⁵ Si considera la somma degli impegni assunti dai beneficiari finali delle misure che concorrono alla realizzazione degli APQ, AP o altro con esclusivo riferimento alle sole operazioni ricomprese negli APQ, AP o altro

strumenti nell'ambito del PON ed i dati relativi ai rispettivi impegni anche sulla base dei rapporti trimestrali di monitoraggio del 2002.

- Si specifica, ai fini del soddisfacimento del criterio, che per interventi oggetto di altro strumento di programmazione negoziata si intendono interventi ricadenti in una strategia integrata i cui passaggi procedurali, assimilabili alle caratteristiche che costituiscono gli Accordi di Programma, sono:
 - la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra i vertici delle Amministrazioni interessate, (Amministrazione centrale e Regioni dell'Obiettivo 1), che individui i temi prioritari condivisi a seconda delle esigenze territoriali locali espresse dalle Amministrazioni regionali, che definisca le procedure relative alla localizzazione degli interventi o alla loro distribuzione territoriale, e alla valutazione dei progetti e/o dei loro esiti, che espliciti le misure e/o sottomisure e/o linee di intervento del PON attraverso le quali sarà attuato l'accordo. I contenuti attuativi del Protocollo (localizzazione o riequilibrio territoriale, procedure di valutazione dei progetti o dei loro esiti, individuazione delle misure e delle dotazioni finanziarie attraverso le quali sarà attuato l'accordo) possono essere oggetto di documenti di concertazione sottoscritti dalle parti o dall'organo di partenariato che accompagna l'attuazione del Protocollo di cui al punto seguente;
 - L'istituzione di un Comitato tecnico paritetico, che includa rappresentanti qualificati delle Amministrazioni interessate almeno a livello di dirigente (Amministrazione centrale e regionali), a cui sia affidato il coordinamento dell'attuazione e la gestione del Protocollo, compresa la valutazione e il costante monitoraggio degli interventi. Gli obiettivi e le attività del Comitato devono essere formalizzati; in particolare per quanto attiene il monitoraggio degli interventi e/o dei loro esiti devono essere specificati i compiti dei soggetti partecipanti e la periodicità del monitoraggio.

Per il PON Sviluppo locale questo indicatore si riferisce solo agli accordi per i Bandi Territoriali della legge 488/92 per i quali è stata effettuata la scelta da parte delle Regioni di idonei criteri per l'identificazione di specifici territori e/o settori di intervento cui destinare una quota di risorse pari al massimo al 50% del totale.

C. CRITERIO DI CONCENTRAZIONE

INDICATORE VALIDO SOLO PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

L'indicatore darà diritto all'assegnazione di 10 punti complessivi: 6 punti se viene raggiunta la prima soglia e di ulteriori 4 punti al raggiungimento della seconda soglia.

C3 Concentrazione delle misure

L'indicatore scelto per misurare la concentrazione si limita a valutare il livello di concentrazione finanziaria dei programmi in un numero limitato di misure comparando le attribuzioni finanziarie per misura fra regioni rispetto ai medesimi campi di intervento (assi). Si ipotizza in questo caso che la dimensione finanziaria delle misure riveli la gerarchia degli obiettivi. Si premia dunque il programma operativo che concentra, relativamente agli altri programmi, più risorse su un numero limitato di obiettivi.

Per questo indicatore sono previste due soglie stabilite in base alla capacità dei programmi operativi regionali di concentrare le risorse finanziarie per asse prioritario in un numero di misure minore o uguale ad un "valore target". Tale valore è definito, per ogni asse, come il numero medio di misure, per tutti i programmi operativi regionali, in cui si concentra il 75% delle risorse finanziarie dell'asse. Per ogni POR si confronta, asse per asse, il numero di misure in cui si concentra il 70% delle risorse per la prima soglia e il 75% delle risorse per la seconda soglia con il corrispondente "valore target" di asse. L'indicatore si ritiene soddisfatto se il numero di misure è più basso o uguale ai valori target. Si stabiliscono due diverse soglie che danno accesso a livelli di premialità diversi.

Prima soglia:

Concentrazione del 70% delle risorse in un numero di misure minore (o uguale) al numero medio di misure in cui sono concentrate il 75% delle risorse per tutti i Programmi Operativi Regionali. Tale soglia deve essere verificata per almeno 4 assi.

Seconda soglia:

Concentrazione del 75% delle risorse in un numero di misure minore (o uguale) al numero medio di misure in cui sono concentrate il 75% delle risorse per tutti i Programmi Operativi Regionali. Tale soglia deve essere verificata per tutti gli assi.

Ai fini della definizione delle soglie e della verifica del raggiungimento delle stesse saranno presi in considerazione i valori relativi alla dotazione finanziaria delle misure al 30-9-2002.

Tabella A Criteri e indicatori per l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale e Programmi Operativi a cui si applicano

		POR (escluso Molise)	PON Pesca	PON Ricerca	PON Scuola	PON Sicurezza	PON Sviluppo locale	PON Trasporti
Indicatori per la riserva del 6%	A. Avanzamento Istituzionale	35	36	36	36	36	36	36
	A.1 Conferimento degli incarichi dirigenziali (dlgs n.29/93)	3,5	9	9	9	9	9	9
	A.2 Attivazione dell'unità di controllo interno di gestione (art. 4 dlgs 286/99)	3,5	9	9	9	9	9	9
	A.3 Creazione e attivazione dei Nuclei di valutazione (art.1, L144/99)	3,5	9	9	9	9	9	9
	A.4 Società dell'Informazione nella PA	3,5	9	9	9	9	9	9
	A.5 .Sportello unico per le imprese	3,5						
	A.6 Servizi per l'impiego	3,5						
	A.7 Attuazione della pianificazione territoriale e paesistica	3,5						
	A.8 Attuazione del servizio idrico integrato	3,5						
	A.9 Attuazione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali	3,5						
	A.10 Istituzione e operatività delle ARPA	3,5						
B. Integrazione	15	24	24	24	24	24	24	
C. Concentrazione	10							

Tabella B - Ripartizione della riserva premiale del 6% (solo risorse comunitarie*) tra indicatori in ciascun Programma Operativo Regionale								
<i>(milioni di euro)</i>		Risorse premiali						
POR		Basilicata	Calabria	Campania	Puglia	Sardegna	Sicilia	Totale
Indicatori								
Conferimento incarichi dirigenziali	A1	2,638	7,082	13,5835	9,374	6,912	13,701	53,289
Attivazione unità controllo	A2	2,638	7,082	13,583	9,374	6,912	13,701	53,289
Creazione Nuclei di Valutazione	A3	2,638	7,082	13,583	9,374	6,912	13,701	53,289
Società dell'informazione	A4	2,638	7,082	13,583	9,374	6,912	13,701	53,289
Sportello unico	A5	2,638	7,082	13,583	9,374	6,912	13,701	53,289
Servizio per l'impiego	A6	2,638	7,082	13,583	9,374	6,912	13,701	53,289
Pianificazione territoriale e paesistica	A7	2,638	7,082	13,583	9,374	6,912	13,701	53,289
Attuazione servizio idrico integrato	A8	2,638	7,082	13,583	9,374	6,912	13,701	53,289
Gestione rifiuti urbani ATO	A9	2,638	7,082	13,583	9,374	6,912	13,701	53,289
Istituzione ARPA	A10	2,638	7,082	13,583	9,374	6,912	13,701	53,289
Totale A: Avanzamento istituzionale		26,378	70,821	135,835	93,736	69,116	137,007	532,894
Attuazione dei PIT	I soglia	6,064	16,281	31,226	21,548	15,889	31,496	122,504
	II soglia	5,306	14,246	27,323	18,8550	13,903	27,559	107,191
Totale B: Integrazione		11,370	30,527	58,549	40,403	29,792	59,055	229,696
Criterio di concentrazione	I soglia	4,639	12,455	23,888	16,485	12,155	24,094	93,716
	II soglia	3,093	8,303	15,925	10,99	8,103	16,063	62,477
Totale C: concentrazione		7,732	20,758	39,814	27,474	20,258	40,157	156,193
Totale A+B+C		45,480	122,106	234,198	161,614	119,166	236,219	918,783

*A tali risorse si aggiungono quelle derivanti dal cofinanziamento nazionale sulla base della quantificazione data dai tassi di partecipazione adottati nelle misure che beneficeranno delle risorse sulla premialità.

Non sono inoltre incluse le risorse della riserva nazionale del 6% relative al POR Molise, pari a 12,3 milioni di euro, che sono invece assegnate in base agli indicatori della riserva comunitaria del 4%.

Tabella C - Ripartizione della riserva premiale del 6% (solo risorse comunitarie) tra indicatori in ciascun Programma Operativo Nazionale *								
<i>(milioni di euro)</i>		Risorse premiali						
PON		Pesca	Ricerca	Scuola	Sicurezza	Sviluppo imprenditoriale	Trasporti	Totale
Indicatori								
Conferimento incarichi dirigenziali	A1	1,117	10,908	4,326	5,247	18,117	16,491	56,205
Attivazione unità controllo	A2	1,117	10,908	4,326	5,247	18,117	16,491	56,205
Creazione di Nuclei di Valutazione	A3	1,117	10,908	4,326	5,247	18,117	16,491	56,205
Società dell'informazione	A4	1,117	10,908	4,326	5,247	18,117	16,491	56,205
Totale A: Avanzamento istituzionale		4,468	4,631	17,305	20,987	72,467	65,962	224,819
criterio di integrazione	I soglia	1,737	16,967	6,73	8,161	28,181	25,652	87,43
	II soglia	1,241	12,2	4,807	5,83	20,13	18,323	62,45
Totale B: Integrazione		2,978	29,087	11,536	13,991	48,311	43,975	149,879
Totale A+B		7,446	72,718	28,841	34,978	120,778	109,937	374,698

*A tali risorse si aggiungono quelle derivanti dal cofinanziamento nazionale sulla base della quantificazione data dai tassi di partecipazione adottati nelle misure che beneficeranno delle risorse sulla premialità.

Non sono incluse le risorse della riserva nazionale del 6% relative al PON Assistenza Tecnica pari a 19,068 M€ che sono invece assegnate in base agli indicatori della riserva comunitaria del 4%.

2. IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DEI CRITERI

Per assicurare che ciascuna Amministrazione titolare di Programma Operativo abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati in termini di avanzamento istituzionale, integrazione e concentrazione, il Comitato di Sorveglianza del QCS effettua, lungo tutto il periodo precedente l'assegnazione della riserva, il monitoraggio del grado di soddisfazione dei singoli criteri in ciascun Programma Operativo, identificando gli elementi di criticità e suggerendo percorsi che consentano di rispettare i requisiti secondo le modalità ed entro i tempi definiti per ciascun indicatore.

Il monitoraggio dei criteri è assicurato da un *Gruppo Tecnico* composto da 2 esperti del Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica del MTBPE e da 2 esperti della rete dei Nuclei regionali e centrali di valutazione e verifica. Il Gruppo Tecnico assicura la qualità metodologica della valutazione del livello di soddisfacimento dei singoli indicatori, l'uniformità di analisi e l'omogeneità di valutazione degli stessi indicatori nei diversi programmi.

L'Autorità di gestione di ciascun programma operativo predispone, avvalendosi eventualmente del proprio Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica, entro il 30/04/2001 relativamente al 2000 (situazione di partenza) ed entro il 31/01/2002 per il 2001, una relazione contenente tutte le informazioni utili al monitoraggio dei singoli indicatori. La relazione annuale⁶ è presentata al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo e validata da quest'ultimo per l'invio all'Autorità di gestione del QCS entro la suddetta scadenza. Sulla base delle relazioni annuali dei singoli PO e dei dati di monitoraggio, il Gruppo Tecnico entro il 30/6/2001 per il primo anno ed entro il 31/03/2002 per l'anno successivo presenta all'Autorità di gestione del QCS una relazione tecnica sul grado di soddisfacimento dei singoli indicatori nei vari programmi, indicando gli opportuni rimedi e gli eventuali correttivi.

La stessa Autorità di gestione del QCS sottopone tempestivamente tale relazione al Comitato di Sorveglianza del QCS ai fini della identificazione degli elementi di criticità e dei percorsi che consentano di rispettare i requisiti previsti per ciascun indicatore. Su tale base, il Comitato di sorveglianza individua le forme più appropriate di intervento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di avanzamento istituzionale, integrazione e concentrazione. L'eventuale adeguamento dei requisiti e dei target previsti per i vari indicatori deve essere oggetto di una decisione formale del Comitato di sorveglianza del QCS.

Con riferimento all'ultima annualità (2002) e alla relazione finale del Gruppo Tecnico i termini dei suddetti adempimenti sono anticipati come segue:

- la presentazione della relazione annuale da parte dell'Autorità di gestione del programma operativo è fissata al 30/09/2002. Entro la stessa data la relazione è presentata al Comitato di Sorveglianza del programma operativo e validata da quest'ultimo per l'invio all'autorità di gestione del QCS; per i requisiti basati su dati di monitoraggio riferiti al 30-09-2002, la relazione finale rimanderà ai dati certificati del sistema di monitoraggio centrale;
- la presentazione della relazione tecnica sul grado di soddisfacimento dei singoli programmi, (relazione finale del Gruppo Tecnico) effettuata dal Gruppo Tecnico all'Autorità di gestione del QCS è fissata entro il termine del 15/11/2002; per i requisiti basati su dati di monitoraggio riferiti al 30/09/2002, la relazione del Gruppo Tecnico considererà i dati di monitoraggio trimestrale certificati dal sistema di monitoraggio centrale.

⁶ Si intende la relazione annuale relativa alla premialità e non il rapporto annuale di esecuzione (cfr. art.37 del Regolamento 1260/99).

3. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Il meccanismo di assegnazione della riserva del 6% è molto flessibile e consente di assegnare anche solo una parte della riserva, a seconda del grado di soddisfazione dei vari indicatori. Ad ognuno degli indicatori applicati nell'ambito dell'*avanzamento istituzionale* e alle due soglie previste per i criteri di *integrazione* e *concentrazione* è assegnato un punteggio. La quota di riserva nazionale assegnata a ciascun programma operativo è determinata dal punteggio totalizzato. Il rispetto di tutti gli indicatori consente a ciascuna Amministrazione titolare di PO di ottenere il totale della riserva nazionale, in modo proporzionale alla dotazione di bilancio iniziale (cfr.Tab.B e C).

Con riferimento ai dati e alla relazione finale del Gruppo Tecnico, l'Autorità di gestione del QCS presenta al Comitato di Sorveglianza del QCS una proposta di assegnazione della riserva riferita a ciascun programma. Il Comitato di sorveglianza del QCS, sulla base della proposta dell'Autorità di gestione del QCS, identifica e attribuisce la quota di riserva a cui hanno diritto i singoli programmi operativi. Il Comitato di Sorveglianza, attribuisce anche le risorse eventualmente non distribuite. Le modalità di assegnazione della riserva nazionale per i POR e per i PON e delle risorse eventualmente non attribuite sono di seguito descritte.

L'attribuzione delle risorse relative alla riserva nazionale del 6% ai programmi positivamente valutati verrà effettuata non oltre il 31/12/2002. Le risorse attribuite saranno incluse nei piani finanziari dei rispettivi programmi a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

Per il POR Molise e per il PON Assistenza Tecnica, l'intero ammontare della riserva comunitaria e nazionale del 10% è assegnato sulla base dei criteri del 4% nel 2003; tuttavia le risorse relative alla riserva del 6% saranno ripartite fra gli 8 indicatori previsti per la riserva comunitaria e assegnate in base al soddisfacimento di ciascun indicatore, indipendentemente dal soddisfacimento degli altri indicatori, secondo le caratteristiche di flessibilità che caratterizzano la riserva del 6%.

5.1 Modalità di assegnazione del 6% per i POR

Per misurare l'avanzamento istituzionale sono previsti 10 indicatori; ogni indicatore soddisfatto dà diritto all'assegnazione di 3,5 punti.

Per misurare il livello di integrazione e il livello di concentrazione raggiunti nei singoli POR sono previsti due indicatori, con soglie predefinite: il raggiungimento della prima soglia dà diritto all'assegnazione di 8 punti per l'integrazione e 6 per la concentrazione, mentre il raggiungimento della soglia superiore dà diritto all'assegnazione rispettivamente di altri 7 e 4 punti.

Il punteggio complessivo massimo raggiungibile è di 60 punti, che consente l'assegnazione dell'intero ammontare della riserva del 6% calcolato proporzionalmente alla dotazione di bilancio iniziale. Nel caso di non raggiungimento del punteggio massimo, è assegnata una quota della riserva proporzionale al punteggio raggiunto (esempio: una Regione che abbia soddisfatto 5 indicatori di avanzamento istituzionale, raggiunto la soglia massima per l'integrazione e la soglia minima per la concentrazione, totalizza 38,5 punti (17,5+15+6) su 60. La riserva a cui ha diritto è dunque proporzionale al punteggio raggiunto e cioè pari al 3,85% e non all'intera riserva del 6%).

5.2 Modalità di assegnazione del 6% per i PON

Per misurare l'avanzamento istituzionale sono previsti 4 indicatori; ogni indicatore soddisfatto dà diritto all'assegnazione di 9 punti.

Per misurare il livello di integrazione è stato individuato un solo indicatore, con soglie predefinite: il raggiungimento della prima soglia dà diritto all'assegnazione di 14 punti, mentre il raggiungimento della soglia superiore dà diritto all'assegnazione di altri 10 punti.

Come già specificato in precedenza il criterio della concentrazione non è applicabile per i PON secondo le modalità qui definite e pertanto non è stato considerato. Di conseguenza ai PON si applicano solo i criteri dell'avanzamento istituzionale e della integrazione.

Il punteggio complessivo massimo raggiungibile è di 60 punti, che consente l'assegnazione dell'intero ammontare della riserva del 6% calcolato proporzionalmente alla dotazione di bilancio iniziale. Nel caso di non raggiungimento del punteggio massimo, la riserva è assegnata in misura proporzionale al punteggio raggiunto.

5.3 Modalità di attribuzione della componente non assegnata della riserva del 6%

Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione del 6% ai POR e ai PON costituiscono disponibilità finanziarie separate da attribuire rispettivamente alle Amministrazioni regionali e alle Amministrazioni centrali, a seconda che provengano dalla mancata performance di POR e PON.

Tali eccedenze saranno ripartite secondo le seguenti modalità:

- a) per il 50%, ai P.O. che hanno soddisfatto almeno 1 indicatore del 6%, proporzionalmente alla loro dotazione di bilancio iniziale, tenendo conto del punteggio ottenuto soddisfacendo i singoli indicatori come segue:

$$\frac{PO_i \frac{P_i}{60}}{\sum_i PO_i \frac{P_i}{60}}$$

dove PO_i = dotazione di bilancio della Regione i , per l'assegnazione delle eccedenze relative ai Programmi Operativi Regionali, o dell'Amministrazione centrale i per l'assegnazione delle eccedenze relative ai Programmi Operativi Nazionali

P_i = punteggio ottenuto dalla Regione i o dall'Amministrazione centrale i per $i = 1 \dots n$ (Regioni Ob. 1 oppure Amministrazioni titolari di PON)

- b) per il 25% a favore di nuovi programmi, che saranno definiti in una proposta dell'Autorità di gestione del QCS, da sottoporre alla determinazione del Comitato di Sorveglianza del QCS.
- c) per il 25% agli Assi performanti che soddisfano contemporaneamente i seguenti 3 indicatori della riserva comunitaria:
- A.1.1 Realizzazione fisica
 - A.2.3 Qualità dei criteri di selezione (ove pertinenti)
 - A.3.1 Piano finanziario
- e proporzionalmente alla loro dotazione di bilancio come segue:

$$\frac{\text{Asse } j_i}{\sum_i \sum_j \text{Asse } j_i}$$

dove :

Asse j_i = Dotazione finanziaria dell' Asse performante j -esimo relativo al PO i -esimo per $j= 1$
 ... n (assi performanti del PO)
 per i = 1 ... n (Regioni Ob. 1 oppure Amministrazioni titolari di PON)

Il soddisfacimento di questi ultimi indicatori e l'attribuzione delle risorse agli Assi performanti avverrà in concomitanza con la verifica e l'attribuzione della riserva comunitaria del 4%.

CRONOGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati, per ciascun indicatore, i principali requisiti previsti e il trimestre entro il quale devono essere rispettati. Quando non è specificata la data, la scadenza è da intendersi in corrispondenza con la fine del trimestre.

Il cronogramma comprende principalmente i requisiti che devono essere rispettati dall’Autorità di gestione. Sono tuttavia evidenziati anche gli adempimenti generali, legati al monitoraggio, alla verifica finale e all’assegnazione della riserva e quando opportuno gli adempimenti del DPS legati alla predisposizione di documenti di orientamento necessari per la verifica del soddisfacimento degli indicatori.

Allegato A

Ai fini della definizione dei requisiti per il soddisfacimento dell'indicatore "A7 *Attuazione della pianificazione territoriale e paesistica (TU 490/99)*", le regioni obiettivo 1 sono raggruppate in tre diverse tipologie: la tipologia A individua le Regioni che hanno sostanzialmente completato l'iter di approvazione dei piani territoriali paesistici; la tipologia B individua le regioni che devono ancora completare l'iter di approvazione dei piani già redatti o in corso di redazione; la tipologia C individua le regioni che sono state inadempienti e verso le quali si è ricorso all'intervento sostitutivo del Ministero oppure che si trovano in condizioni di assenza di Piano Paesistico Regionale a causa del sopravvenuto annullamento dei piani paesistici territoriali approvati.

TIPOLOGIA A

1) REGIONE BASILICATA

Azioni oggetto di premialità

Estendere e Garantire una qualificata azione di salvaguardia e valorizzazione *del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesaggistico* all'intero territorio regionale, mediante un intervento normativo che stabilisca una specifica normativa di uso e valorizzazione dei territori caratterizzati dalla presenza di beni diffusi (ex art. 146 del D.Leg.vo 29.10.99, n.490), anche attraverso un aggiornamento ed omogeneizzazione degli attuali piani paesistici.

Il criterio si ritiene raggiunto anche mediante **l'approvazione di un atto che**, in attuazione dell' "Accordo 19 aprile 2001" (G.U. 18/05/2001, n. 114), sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio:

- **Definisca** i criteri, le modalità ed tempi degli adempimenti di cui all'art.8, comma 2 di detto Accordo;
- **Individui**, ai sensi dell'art. 2 e 3 dell'Accordo, tra le porzioni di territorio sottoposte a regime di tutela **ex art. 146 del D.Leg.vo 29.10.99, n.490**, esterne agli ambiti degli attuali strumenti di pianificazione paesistica, gli ambiti di elevato pregio, per i quali, in attesa dell'adeguamento dell'attuale strumentazione paesistica, siano attribuiti gli obiettivi di qualità paesistica di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.4 del medesimo Accordo.

2) REGIONE CAMPANIA

Azioni oggetto di premialità

Offrire una risposta complessiva adeguata e compiuta ai problemi urbanistici e di sviluppo mediante l'attuazione degli impegni assunti nell'intesa del luglio 1998 stipulata dall'Amministrazione Regionale e questo Ministero.

Estendere e Garantire una qualificata azione di salvaguardia e valorizzazione *del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesaggistico* all'intero territorio regionale, mediante un intervento normativo che stabilisca una specifica normativa di uso e valorizzazione dei territori caratterizzati dalla presenza di beni

diffusi (ex art. 146 del D.Leg.vo 29.10.99, n.490), anche attraverso un aggiornamento ed omogeneizzazione degli attuali piani paesistici.

Il criterio si ritiene raggiunto anche mediante **l'approvazione di un atto che**, in attuazione dell'”Accordo 19 aprile 2001” (G.U. 18/05/2001, n. 114), sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio:

- **Definisca** i criteri, le modalità ed tempi degli adempimenti di cui all'art.8, comma 2 di detto Accordo;
- **Individui**, ai sensi dell'artt. 2 e 3 dell'Accordo, tra le porzioni di territorio sottoposte a regime di tutela **ex art. 146 del D.Leg.vo 29.10.99, n.490**, esterne agli ambiti degli attuali strumenti di pianificazione paesistica, gli ambiti di elevato pregio, per i quali, in attesa dell'adeguamento dell'attuale strumentazione paesistica, siano attribuiti gli obiettivi di qualità paesistica di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.4 del medesimo Accordo.

TIPOLOGIA B

1) REGIONE SICILIA

Azioni oggetto di premialità

Al fine di individuare obiettivi chiari conseguibili in tempi certi, da configurare quali possibili azioni oggetto di premialità, si ritiene che sia perseguibile **il completamento dell'iter di approvazione** dei piani già adottati (Arcipelago delle Eolie, Territorio comunale di Santa Flavia) e dei seguenti piani già redatti o in corso di redazione:

Arcipelago delle Pelagie

Ambito 1: Area dei rilievi del Trapanese

Ambito 2 :Area della pianura costiera

Ambito 3: Colline del Trapanese

Territorio della Provincia di Caltanissetta

Il criterio si ritiene raggiunto anche mediante **l'approvazione di un atto che**, in attuazione dell'”Accordo 19 aprile 2001” (G.U. 18/05/2001, n. 114), sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, **effettui la verifica di compatibilità**, di cui all'art.8 comma 2 del medesimo Accordo, delle “Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale” approvate nel Luglio 1999.

2) REGIONE PUGLIA

Azioni oggetto di premialità

A seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, la Regione, appellandosi all'esercizio dei poteri concorrenti, ha approvato definitivamente il “Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio” precedentemente adottato, ed ha diffidato il Ministero dall'adottare qualsiasi ulteriore atto procedimentale di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al D.P.R. 6/3/2000.

Si ritiene pertanto possibile ascrivere la Puglia nella tipologia di Regioni che dispongono di una strumentazione paesistica per l'intero territorio regionale, proponendo una modifica del criterio precedentemente stabilito.

(Criterio precedente)

Un immediato intervento della Regione che possa ripristinare o reintrodurre opportune misure di salvaguardia da applicare agli ambiti territoriali (e/o categorie di beni) ritenuti di maggior valenza paesistica (aree sensibili), potrebbe costituire un utile supporto alla attuazione dei poteri di controllo da parte della Soprintendenza competente in questa delicata fase transitoria.

Nuovo criterio

Il criterio si ritiene raggiunto anche mediante **l'approvazione di un atto che**, in attuazione dell'”Accordo 19 aprile 2001” (G.U. 18/05/2001, n. 114), sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, **effettui la verifica di compatibilità** di cui all'art.8 comma 2 del medesimo Accordo.

TIPOLOGIA C

1) REGIONE CALABRIA

Azioni oggetto di premialità

In considerazione della situazione venutasi a determinare a seguito del D.P.R. 6/3/2000, che ha determinato l'intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali per la redazione ed approvazione dello strumento di Pianificazione Paesistica, tuttora in corso, si deve constatare, nelle more dell'approvazione del redigendo strumento da parte del Ministero, la preoccupante assenza di adeguati dispositivi di salvaguardia che possano garantire una necessaria tutela del territorio vincolato.

Un immediato intervento della Regione che possa ripristinare o reintrodurre opportune misure di salvaguardia da applicare agli ambiti territoriali (e/o categorie di beni) ritenuti di maggior valenza paesistica (aree sensibili), potrebbe costituire un utile supporto alla attuazione dei poteri di controllo da parte della Soprintendenza competente in questa delicata fase transitoria.

Il criterio si ritiene raggiunto anche mediante **l'approvazione di un atto che**, in attuazione dell'”Accordo 19 aprile 2001” (G.U. 18/05/2001, n. 114), sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio:

- **Definisca** i criteri, le modalità ed i tempi degli adempimenti di cui all'art.2 di detto Accordo;
- **Individui**, tra gli ambiti territoriali di cui all'art. 3 dell'Accordo, tra le porzioni di territorio sottoposte a regime di tutela **ex artt. 146 e 139 lett.c) e d) del D.Leg.vo 29.10.99, n.490**, gli ambiti di elevato pregio, per i quali, fino all'approvazione dei piani di cui all'art.149 del **D.Leg.vo 29.10.99, n.490** siano attribuiti gli obiettivi di qualità paesistica di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.4 del medesimo Accordo.

2) **REGIONE SARDEGNA**
Azioni oggetto di premialità

In considerazione della situazione venutasi a determinare a seguito dell'annullamento dei 7 P.T.P., si deve constatare la preoccupante assenza di adeguati dispositivi di salvaguardia che possano garantire una necessaria tutela del territorio vincolato nelle more della redazione ed approvazione di un nuovo Piano Paesistico Regionale .

Un immediato intervento della Regione che possa ripristinare o reintrodurre opportune misure di salvaguardia da applicare agli ambiti territoriali (e/o categorie di beni) ritenuti di maggior valenza paesistica (aree sensibili), potrebbe costituire un utile supporto alla attuazione dei poteri di controllo da parte della Soprintendenza competente in questa delicata fase transitoria.

Il criterio si ritiene raggiunto anche mediante **l'approvazione di un atto che**, in attuazione dell'”Accordo 19 aprile 2001” (G.U. 18/05/2001, n. 114), sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio:

- **Definisca** i criteri, le modalità ed i tempi degli adempimenti di cui all'art.2 **di detto Accordo**;
- **Individui**, tra gli ambiti territoriali di cui all'art. 3 dell'Accordo, tra le porzioni di territorio sottoposte a regime di tutela **ex artt. 146 e 139 lett.c) e d) del D.Leg.vo 29.10.99, n.490**, gli ambiti di elevato pregio, per i quali, fino all'approvazione dei piani di cui all'art.149 del **D.Leg.vo 29.10.99, n.490** siano attribuiti gli obiettivi di qualità paesistica di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.4 del medesimo Accordo.

Allegato B - Specificazione dei meccanismi di attribuzione della riserva di premialità per il PON “Assistenza Tecnica”

Data la peculiare configurazione del PON ATAS i criteri attraverso i quali viene assegnato l'intero ammontare della riserva di premialità nazionale e comunitaria del 10% sono solo quelli del sistema di premialità del 4%⁷. In particolare al PON ATAS si applicano 5 criteri della riserva di premialità del 4%⁸.

Al contempo, al fine di garantire parità di trattamento con gli altri PON, l'assegnazione al PON ATAS dell'ammontare di risorse della riserva di premialità (pari al 10%) viene effettuata distinguendo le due quote di risorse e applicando i meccanismi peculiari del 6% e del 4%. Ciò significa che il 4% dell'ammontare destinato al PON ATAS viene attribuito solo se il PON ATAS soddisfa, entro le scadenze previste⁹, tutti i cinque criteri su cui il PO è valutato. Il 6% dell'ammontare destinato al PON ATAS è invece assegnato in analogia con la flessibilità di assegnazione della riserva di premialità del 6% agli altri PO, in base al soddisfacimento di ciascun indicatore indipendentemente dal soddisfacimento degli altri indicatori.

I 5 criteri su cui si valuta il PON ATAS, per la quota di riserva del 6%, possono presentare pesi diversi in analogia ai criteri di premialità del 6% con cui sono valutati gli altri PON. Si propone la seguente specificazione dei pesi:

criterio	PESO
Criteri di efficacia	12
<i>A.1.1 Realizzazione fisica</i>	12
Raggiungimento dell'80% del target previsto per il 30.6.2003 per un insieme di misure di valore complessivo pari almeno al 50% del costo totale del PO	12
Raggiungimento dell'60% del target previsto per il 30.6.2003 per un insieme di misure di valore complessivo pari almeno al 50% del costo totale del PO	5
Criteri di gestione	30
A.2.1 Qualità del sistema di indicatori e delle procedure di monitoraggio	10
A.2.2 Qualità del sistema di controllo	10
A.2.4 Qualità del sistema di valutazione in itinere	10
Criteri finanziari	18
A.3.1 Piano finanziario	18
Totale	60

Come si vede dalla tabella, si propone di modulare il criterio di *Realizzazione fisica* in due soglie¹⁰: con la prima, corrispondente al raggiungimento del 70% del target previsto,

⁷ Cfr. pag. 5 del documento “Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 6%”.

⁸ I criteri su cui si valuta il PON ATAS sono: *Realizzazione fisica, Qualità del sistema di indicatori e delle procedure di monitoraggio, Qualità del sistema di controllo, Qualità del sistema di valutazione in itinere e Piano finanziario*.

⁹ La scadenza generale per i criteri del 4% è il 31.7.03, anche se alcuni requisiti dei criteri A.1.1, A.2.1 e A.2.4 presentano scadenze anticipate, mentre il criterio A.3.1 sarà verificato sulla base dei dati del III rapporto trimestrale di monitoraggio (30.9.2003).

¹⁰ Si osservi che anche per i PON che concorrono alla riserva di premialità secondo i criteri del 6% un indicatore, (*Criterio di integrazione*), è modulato in due soglie.

si ha diritto all'assegnazione di 5 punti mentre il raggiungimento della seconda soglia, pari all'80% del target previsto, permette l'assegnazione dei restanti 7 punti.

Il PON ATAS ha diritto all'assegnazione delle eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse 6% destinate ai PON, secondo le modalità concordate nel documento "Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 6%"¹¹:

- a. per il 50% se ha soddisfatto almeno uno dei cinque criteri su cui il PON ATAS è valutato ai fini della premialità;
- b. per il 25% a favore di nuovi programmi,
- c. per il 25% agli assi che soddisfano contemporaneamente gli indicatori *A.1.1 Realizzazione fisica* e *A.3.1 Piano finanziario*.

La verifica dell'eleggibilità del PON ATAS alle eventuali eccedenze per le risorse del 6% potrà essere effettuata solo nel 2003, con la valutazione del soddisfacimento dei requisiti di premialità del sistema della riserva del 4%. Questo comporta, (come del resto per il 25% di risorse di cui sub c), lo slittamento di un anno, dal 2002 al 2003, delle assegnazioni delle eventuali eccedenze delle risorse del 6% relative ai PON.

Si osservi che i PON che concorrono al sistema di premialità del 6% conosceranno già alla fine del 2002 se hanno diritto o meno alle eventuali eccedenze, (per il 50% di risorse di cui al punto sub a), ma l'ammontare di quest'ultime sarà definibile solo nel 2003 con la verifica sul PON ATAS e con la valutazione del sistema della riserva del 4% che influenza anche il criterio c. di attribuzione delle eccedenze del 6%. Inoltre, lo slittamento proposto non comporta alcuna modifica nella tempistica di attribuzione delle risorse premiali ai piani finanziari dei vari programmi; infatti, come specificato nel documento "Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 6%"¹², le risorse relative alla riserva premiale saranno incluse nei piani finanziari dei rispettivi programmi a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

¹¹ Cfr. pagina 20 del documento menzionato.

¹² Cfr. pagina 19 del documento.

Tavola D. Cronogramma degli adempimenti generali per la riserva nazionale del 6%						
	<i>ANNO 2001</i>			<i>ANNO 2002</i>		
	<i>Oggetto</i>	<i>Soggetto</i>	<i>Termine</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Soggetto</i>	<i>Termine</i>
<i>Adempimenti generali</i>	Approvazione I Relazione annuale da parte del CdS del PO e trasmissione a AdG del QCS	AdG del PO	(30-04-01)	Approvazione II Relazione annuale da parte del CdS del PO e trasmissione a AdG del QCS	AdG del PO	(31-01-02)
	I Relazione tecnica alla AdG del QCS	Gruppo tecnico	(30-06-01)	II Relazione tecnica alla AdG del QCS	Gruppo tecnico	(31-03-02)
	I. Relazione a CdS del QCS	AdG del QCS	tempestivamente	II. Relazione a CdS del QCS	AdG del QCS	tempestivamente
				Approvazione III Relazione annuale da parte del CdS del PO e trasmissione a AdG del QCS	AdG del PO	(30-09-02)
				III Relazione tecnica Finale alla AdG del QCS	Gruppo tecnico	(15-11-02)
				Proposta assegnazione per ciascun PO a CdS del QCS	AdG del QCS	(10-12-02)
				Adozione proposta finale di assegnazione	CdS del QCS	(31-12-02)

Cronogramma degli adempimenti specifici per criterio per la soddisfazione dei criteri della riserva del 6%

Criteri	ANNO 2001			ANNO 2002		
	Oggetto	Soggetto	Termine	Oggetto	Soggetto	Termine
A.1 Conferimento incarichi dirigenziali				I. Recepimento dlgs 29/93 e provvedimento di indirizzo annuale per il 2002	Regioni	(30-09-02)
				II. Adozione disposizioni attuative sistema di valutazione risultati dirigenti per applicazione criterio contrattuale di differenziazione contributiva	Amm. Centrali	(30-09-02)
A2 Attivazione unità di controllo interno				I. Adozione progetto realizzazione sistema controllo interno di gestione;	Regioni e Amm. Centrali	(30-09-02)
				II. Costituzione del servizio deputato al controllo, nomina responsabili e avvio strutture dedicate;	Regioni e Amm. Centrali	(30-09-02)
				III. Predisposizione progetto di formazione del personale;	Regioni e Amm. Centrali	(30-09-02)
				IV. Operatività del sistema	Regioni e Amm. Centrali	(30-09-02)
A3 Nuclei di valutazione	I. Adozione dell'atto formale di costituzione con specificazione funzioni attribuite	Regioni e Amm. Centrali	(30-04-2001), (31-12-2001) per Industria, Istruzione, Ricerca, Trasporti	Rapporto attività svolte in base al modello prescelto	Regioni e Amm. Centrali	(30-09-02)
	II. Nomina Responsabile e avvio procedura selezione componenti	Regioni e Amm. Centrali	(31-07-2001), (31-12-2001) per Industria, Istruzione, Ricerca, Trasporti			
A4 S.I. nella P.A.				Trasferimento dati di monitoraggio alla Regione da almeno 50% beneficiari individuati alla data della verifica per un importo <= 60% del totale della spesa effettuata	Regioni	(30-09-02)
				Attuazione del mandato informatico di pagamento	Amm. Centrali	(30-09-02)
A5 Sportello unico				Attivazione sportello per 80% popolazione regionale	Regioni	(30-09-02)
				95% procedimenti conclusi entro termini massimi previsti	Regioni	(30-09-02)
				Oppure: tempo medio procedimenti avvio nuovi impianti produttivi non > al 75% del termine max previsto	Regioni	(30-09-02)

Cronogramma degli adempimenti specifici per criterio per la soddisfazione dei criteri della riserva del 6%

Criteri	ANNO 2001			ANNO 2002		
	Oggetto	Soggetto	Termine	Oggetto	Soggetto	Termine
A6 Servizi per l'impiego				Completamento percorso istituzionale ed inizio funzioni di erogazione dei servizi	Regioni	(30-09-02)
				Centri per impiego attivati per almeno 50% popolazione regionale	Regioni	(30-09-02)
A7 Pianificazione territoriale e paesistica				Adeguamento ai requisiti richiesti per ciascuna regione (in base al TU 499/99)	Regioni	(30-09-02)
A8 Servizio Idrico Integrato				Scelta del gestore per almeno il 60% della popolazione o per l'unico ATO (ai sensi art. 9 L 36/94)	Regioni	(30-09-02)
A9 Gestione dei rifiuti e ATO				Emanazione disposizioni per la delimitazione ATO e relativa disciplina	Regioni	(30-09-02)
				Evidenza dell'istituzione organismi per la cooperazione	Regioni	(30-09-02)
				Evidenza della determinazione tariffa di ambito e sue articolazioni	Regioni	(30-09-02)
				Evidenza dell'approvazione programma interventi, piano finanziario e modello gestionale-organizzativo	Regioni	(30-09-02)
A10 Istituzione delle ARPA	Approvazione legge regionale istitutiva ARPA e nomina direttore e organi amministrativi	Regioni	(31-12-01)			
	predisposizione regolamento interno ARPA	Regioni	(31-12-01)			
	assegnazione risorse finanziarie, dotazione strumentale, patrimoniale e di personale	Regioni	(31-12-01)			
B1 Attuazione dei PIT	Indicazione PIT rilevanti ai fini premialità	AdG POR	(30-09-01)	Invio PIT rilevanti ai fini della premialità	AdG POR	(30-04-02)
				Indicazione PIT ammessi alla premialità	Gruppo Tecnico	(31-07-02)

Cronogramma degli adempimenti specifici per criterio per la soddisfazione dei criteri della riserva del 6%

<i>Criteria</i>	<i>ANNO 2001</i>			<i>ANNO 2002</i>		
	<i>Oggetto</i>	<i>Soggetto</i>	<i>Termine</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Soggetto</i>	<i>Termine</i>
				Disponibilità rapporti trimestrali di monitoraggio e /o dati relativi agli impegni dei progetti costituenti i PIT ammissibili	AdG POR	(30-09-02)
					Regioni	(30-09-02)

Cronogramma degli adempimenti specifici per criterio per la soddisfazione dei criteri della riserva del 6%

<i>Criteria</i>	<i>ANNO 2001</i>			<i>ANNO 2002</i>		
	<i>Oggetto</i>	<i>Soggetto</i>	<i>Termine</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Soggetto</i>	<i>Termine</i>
<i>B2 Integrazione nella programmaione territoriale</i>				Relazione finale indicazione interventi oggetto di programmazione negoziata, totale risorse destinate e dati relativi a impegni dai rapporti trimestrali di monitoraggio	AdG PON	(30-09-02)
<i>C Concentrazione delle misure</i>				Dotazione finanziaria delle misure dell'ultimo CdP		(30-09-02)